

ALLEGATO 5.c.1. Sistemazione provvedimenti disciplinari (moz. 23/2022)

Proposte di modifica dello Statuto AGESCI

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Art. 41 – Capo Guida e Capo Scout OMISSIS 2. Sono compiti di Capo Guida e Capo Scout: OMISSIS f. pronunciarsi sui ricorsi presentati contro i provvedimenti assunti dal Collegio giudicante nazionale; OMISSIS</p>	<p>Art. 41 – Capo Guida e Capo Scout OMISSIS 2. Sono compiti di Capo Guida e Capo Scout: OMISSIS f. pronunciarsi sui ricorsi presentati contro i provvedimenti assunti dal Collegio giudicante nazionale, <u>di cui all'art. 49 comma 2;</u> OMISSIS</p>	
<p>Art. 43 – Consiglio nazionale 1. Il Consiglio nazionale, oltre a quanto previsto dall'art. 22, ha i seguenti compiti: OMISSIS g. ratificare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento, i provvedimenti del Collegio giudicante nazionale;</p>	<p>Art. 43 – Consiglio nazionale 1. Il Consiglio nazionale, oltre a quanto previsto dall'art. 22, ha i seguenti compiti: OMISSIS g. ratificare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento, i provvedimenti del Collegio giudicante nazionale;</p>	<p><i>I casi espressamente previsti dal regolamento sono i procedimenti verso Capo Guida, Capo Scout o membri eletti del Comitato Nazionale (casi definiti nel Regolamento AGESCI, Art. 99, comma 2 e 3).</i> Si è scelto di lasciare l'indicazione delle casistiche solo nel Regolamento associativo.</p>
<p>Art. 44 – Comitato nazionale 1. Il Comitato nazionale, oltre a quanto previsto dall'art. 23, ha i seguenti compiti: OMISSIS</p>	<p>Art. 44 – Comitato nazionale 1. Il Comitato nazionale, oltre a quanto previsto dall'art. 23, ha i seguenti compiti: OMISSIS <u>h. individuare tra i propri componenti un membro permanente del Collegio giudicante nazionale, di cui all'art. 47, comma 2, lettera b;</u></p>	<p>Nuovo comma per indicare i compiti del Comitato nazionale (prima era indicato nel Regolamento, Art.42).</p>

<p>Art. 47 – Collegio giudicante nazionale</p> <p>1. Il Collegio giudicante nazionale ha competenza esclusiva per i procedimenti disciplinari nei confronti dei capi, fatti salvi i poteri in materia di Capo Guida e Capo Scout e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.</p> <p>2. Il Collegio giudicante nazionale è composto da cinque componenti così individuati:</p> <ol style="list-style-type: none"> quattro membri, di cui almeno uno del sesso minoritario, eletti dal Consiglio generale tra i Consiglieri generali; essi rimangono in carica per il periodo di quattro anni indipendentemente dalla scadenza del mandato di Consigliere generale. Tali membri, allo scadere del quadriennio, possono essere rieletti, se ancora in carica come Consiglieri generali, per un solo ulteriore biennio; un componente del Comitato nazionale, dallo stesso indicato, che rimane in carica per la durata relativa alla sua permanenza nel Comitato nazionale. <p>3. I componenti del Collegio giudicante nazionale eleggono il Presidente del Collegio stesso scegliendolo tra i membri eletti dal Consiglio generale; egli rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato nel Collegio giudicante nazionale.</p> <p>4. Durante il loro mandato, i membri del Collegio giudicante nazionale non possono ricoprire l'incarico di Capo Guida, di Capo Scout, di componente del Comitato nazionale e di Responsabile regionale.</p> <p>5. Al procedimento prende parte il/la Responsabile regionale della Regione di appartenenza del capo soggetto a procedimento disciplinare con una necessaria funzione consultiva. La/il Responsabile regionale che partecipa alle riunioni del Collegio giudicante nazionale è</p>	<p>Art. 47 – Collegio giudicante nazionale</p> <p>1. Il Collegio giudicante nazionale ha competenza esclusiva per i procedimenti disciplinari nei confronti dei capi, fatti salvi i poteri in materia di Capo Guida e Capo Scout e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.</p> <p><u>1. Il Collegio giudicante nazionale ha il compito di adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari, a seguito di richiesta di relativo procedimento nei confronti dei soci adulti dell'Associazione, di cui al Capo III, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento associativo.</u></p> <p>2. Il Collegio giudicante nazionale è composto da cinque componenti così individuati:</p> <ol style="list-style-type: none"> quattro membri, di cui almeno uno del sesso minoritario, eletti dal Consiglio generale <u>per quattro anni</u> tra i Consiglieri generali <u>eletti nelle zone</u>; essi rimangono in carica per il periodo di quattro anni indipendentemente dalla scadenza del mandato di Consigliere generale. Tali membri, allo scadere del quadriennio, possono essere rieletti, <u>anche se ancora non più in carica come</u> Consiglieri generali, per un solo ulteriore biennio un componente del Comitato nazionale, dallo stesso indicato, che rimane in carica per la durata relativa alla sua permanenza nel Comitato nazionale. <p>3. I componenti del Collegio giudicante nazionale eleggono il Presidente del Collegio stesso scegliendolo tra i membri eletti dal Consiglio generale; egli rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato nel Collegio giudicante nazionale <u>di cui al comma 2, lettera a.</u></p> <p>4. Durante il loro mandato, i membri del Collegio giudicante nazionale, <u>di cui al comma 2, lettera a,</u> non</p>	<p>Comma 1 spostato all'art. 48.</p> <p>Nuovo comma 1, definizione dei compiti del Collegio giudicante nazionale. Il dettaglio è spiegato nel Capo III, Art. 48 comma 1.</p> <p>Si propone di poter rinnovare per un secondo mandato di due anni i membri del Collegio giudicante anche se non più Consiglieri generali eletti nelle zone per garantire una maggior continuità all'interno del Collegio.</p> <p>Semplificazione dell'articolato.</p>
--	--	--

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>individuato di comune accordo tra i Responsabili regionali della Regione interessata. Questi partecipa alle riunioni del Collegio giudicante nazionale limitatamente al procedimento relativo al socio adulto censito nella Regione di appartenenza ed è garante della corretta ed effettiva applicazione del provvedimento. Qualora i Responsabili regionali dichiarassero di trovarsi in una situazione di incompatibilità saranno sostituiti da un membro eletto del Comitato regionale.</p>	<p>possono ricoprire l'incarico di Capo Guida, di Capo Scout, di componente del Comitato nazionale e di Responsabile regionale.</p> <p>5. Al procedimento prende parte il/la Responsabile regionale della Regione di appartenenza del capo soggetto a procedimento disciplinare con una necessaria funzione consultiva. La/il Responsabile regionale che partecipa alle riunioni del Collegio giudicante nazionale è individuato di comune accordo tra i Responsabili regionali della Regione interessata. Questi partecipa alle riunioni del Collegio giudicante nazionale limitatamente al procedimento relativo al socio adulto censito nella Regione di appartenenza ed è garante della corretta ed effettiva applicazione del provvedimento. Qualora i Responsabili regionali dichiarassero di trovarsi in una situazione di incompatibilità saranno sostituiti da un membro eletto del Comitato regionale.</p>	<p>Comma 5 spostato nel Regolamento associativo, all'art.96 bis comma 4.</p>
<p>CAPO III – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI</p>	<p>CAPO III – <u>PROCEDIMENTI E</u> PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI</p>	

<p>Art. 48 – Procedimento disciplinare nei confronti dei capi</p> <p>1. Possono essere sottoposti a procedimento disciplinare i soli soci adulti censiti in Associazione al momento dei fatti, ad eccezione degli assistenti ecclesiastici per i quali è possibile rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica.</p> <p>2. Il procedimento viene attivato nel caso di abusi o mancanze gravi nei confronti delle norme del presente Statuto.</p> <p>3. Costituiscono abusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i comportamenti lesivi della persona, della sua libertà o della sua dignità; b. i comportamenti con cui, avvalendosi della posizione ricoperta, ci si appropria dei beni dell'Associazione o a essa a qualunque titolo affidati ovvero li si utilizza per finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione; c. i comportamenti che, in quanto incompatibili con le finalità dell'Associazione, risultino essere gravemente lesivi del nome o dell'immagine dell'AGESCI. <p>4. Costituiscono mancanze gravi i comportamenti di chi venga meno, in relazione a quanto contenuto nel presente Statuto, ai doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza.</p>	<p>Art. 48 – Procedimento ei disciplinare ei nei confronti dei capi</p> <p><u>1. Il Collegio giudicante nazionale ha competenza esclusiva per i procedimenti disciplinari nei confronti dei soci adulti dell'Associazione, fatti salvi i poteri in materia di Capo Guida e Capo Scout; 1. Possono essere sottoposti a procedimento disciplinare i soli soci adulti censiti in Associazione al momento dei fatti, ad eccezione per degli assistenti ecclesiastici per i quali è possibile rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica.</u></p> <p>2. I <u>procedimenti disciplinari vengono</u> attivati nel caso di abusi o mancanze gravi nei confronti delle norme del presente Statuto, <u>secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.</u></p> <p>3. Costituiscono abusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i comportamenti lesivi della persona, della sua libertà o della sua dignità; b. i comportamenti con cui, avvalendosi <u>anche</u> della posizione ricoperta, ci si appropria dei beni <u>di un livello territoriale dell'AGESCI dell'Associazione</u> o a essa a qualunque titolo affidati, ovvero li si utilizza per finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione; c. i comportamenti che <u>, in quanto incompatibili con le finalità dell'Associazione,</u> risultino essere gravemente lesivi del nome o dell'immagine dell'AGESCI, <u>ai sensi anche dell'art. 15, in quanto incompatibili con le finalità dell'Associazione.</u> <p>4. Costituiscono mancanze gravi i comportamenti di chi venga meno, in relazione a quanto contenuto nel presente Statuto, ai doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza.</p> <p><u>5. Nel corso del procedimento, per gravi ragioni, può essere assunto nei confronti del socio adulto un</u></p>	<p>Comma spostato dall'art. 47 e unito al comma 1 attuale.</p> <p>Specifico richiamo alle norme regolamentari che disciplinano il procedimento.</p> <p>Tra cui quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.</p> <p>Spostamento dell'art. 49, comma 3.</p>
--	---	--

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Art. 49 – Provvedimenti disciplinari e cautelari nei confronti dei capi</p> <p>1. Il Collegio giudicante nazionale, all’esito del procedimento descritto dal Regolamento, può assumere uno dei seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. censura; b. sospensione temporanea (da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni); c. radiazione, ovvero inibizione a un futuro censimento nel caso in cui la persona sottoposta a procedimento non risulti più censita al momento del provvedimento. <p>2. Contro il provvedimento disciplinare o di archiviazione assunto, il socio adulto sanzionato, nonché chi ha promosso l’azione, possono proporre ricorso a Capo Guida e Capo Scout esclusivamente in tema e a garanzia del rispetto delle norme procedurali previste dal Regolamento; gli stessi decidono definitivamente sull’eventuale riapertura del procedimento.</p> <p>3. Nel corso del procedimento, può essere assunto nei confronti del socio adulto un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio contro cui non è possibile ricorrere.</p> <p>Nel caso in cui per i fatti contestati, integranti fattispecie penalmente rilevanti, il socio adulto sia stato sottoposto a misura cautelare personale dall’autorità giudiziaria e dall’istruttoria del procedimento disciplinare non emergano ulteriori elementi di valutazione per la decisione, il Collegio giudicante nazionale, disposta la sospensione del procedimento, può disporre, nei confronti del socio adulto, un provvedimento di</p>	<p><u>provvedimento di sospensione cautelare contro cui non è possibile ricorrere.</u></p> <p>Art. 49 – Provvedimenti disciplinari e cautelari nei confronti dei capi</p> <p>1. Il Collegio giudicante nazionale, all’esito del procedimento <u>avviato, secondo le modalità</u> descritte dal Regolamento <u>associativo</u>, può assumere uno dei seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>a. archiviazione;</u> <u>a-b. censura;</u> <u>b-c. sospensione temporanea (da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni);</u> <u>e-d. radiazione, ovvero inibizione a un futuro nuovo censimento nel caso in cui la persona sottoposta a procedimento non risulti più censita al momento del provvedimento.</u> <p>2. <u>Il socio adulto sanzionato, nonché chi ha promosso l’azione possono proporre ricorso a Capo Guida e Capo Scout</u> Contro il provvedimento disciplinare o di archiviazione assunto, di cui al comma 1, il socio adulto sanzionato, nonché chi ha promosso l’azione, possono proporre ricorso a Capo Guida e Capo Scout esclusivamente in tema e a garanzia del rispetto delle norme procedurali previste dal Regolamento <u>associativo</u>; gli stessi decidono definitivamente sull’eventuale riapertura del procedimento.</p> <p>3. Nel corso del procedimento, può essere assunto nei confronti del socio adulto un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio contro cui non è possibile ricorrere.</p> <p>Nel caso in cui per i fatti contestati, integranti fattispecie penalmente rilevanti, il socio adulto sia stato sottoposto a misura cautelare personale dall’autorità giudiziaria e dall’istruttoria del procedimento disciplinare non</p>	<p></p> <p>Modifica formale.</p> <p>Aggiunta archiviazione, eliminazione specificazioni, che verranno inserite nel Regolamento.</p> <p>Modifica formale.</p> <p>Prima parte del comma 3 spostato all’art. 48 comma 5.</p> <p>Seconda parte comma 3 spostato nell’art. 96bis comma 8 del Regolamento.</p>

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>sospensione cautelare dal servizio, non impugnabile e prorogabile fino alla chiusura del procedimento.</p> <p>4. Nel caso in cui il procedimento sia promosso nei confronti di un adulto non più censito, il procedimento viene archiviato e all'interessato è dato avviso che, per un futuro censimento, qualora volesse tornare a far parte dell'Associazione, dovrà preliminarmente richiedere l'attivazione di un nuovo procedimento, all'esito del quale il Collegio giudicante nazionale, espletata l'istruttoria, potrà adottare, in quanto compatibili, uno dei provvedimenti di cui al comma 1, previo eventuale censimento ovvero autorizzare il censimento senza applicazione di alcun provvedimento se ritiene che i fatti contestati siano privi di rilevanza disciplinare.</p> <p>5. È sempre garantito il diritto alla difesa.</p>	<p>emergano ulteriori elementi di valutazione per la decisione, il Collegio giudicante nazionale, disposta la sospensione del procedimento, può disporre, nei confronti del socio adulto, un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, non impugnabile e prorogabile fino alla chiusura del procedimento.</p> <p>4. Nel caso in cui il procedimento sia promosso nei confronti di un adulto non più censito, il procedimento viene archiviato e all'interessato è dato avviso che, per un futuro censimento, qualora volesse tornare a far parte dell'Associazione, dovrà preliminarmente richiedere l'attivazione di un nuovo procedimento, all'esito del quale il Collegio giudicante nazionale, espletata l'istruttoria, potrà adottare, in quanto compatibili, uno dei provvedimenti di cui al comma 1, previo eventuale censimento ovvero autorizzare il censimento senza applicazione di alcun provvedimento se ritiene che i fatti contestati siano privi di rilevanza disciplinare.</p> <p><u>53.</u> È sempre garantito il diritto alla difesa.</p>	<p>Comma 4 spostato all'art. 96 comma 3 del Regolamento.</p>

Proposte di modifica del Regolamento associativo

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Art. 25 – Libri sociali OMISSIS 3. Il libro delle riunioni dei Consigli di ciascun livello territoriale, della Commissione economica nazionale, del Collegio nazionale di controllo, del Collegio giudicante nazionale e di Capo Guida e Capo Scout sono tenuti – nelle forme ritenute più opportune – a cura dell’organo cui si riferiscono. OMISSIS</p>	<p>Art. 25 – Libri sociali 1. In applicazione di quanto previsto dallo Statuto, ogni associato può avere accesso, entro trenta giorni dall’istanza formulata per iscritto ai legali rappresentanti del livello territoriale competente, ai libri sociali. OMISSIS Aggiungere comma 1 3. Il libro delle riunioni dei Consigli di ciascun livello territoriale, della Commissione economica nazionale, del Collegio nazionale di controllo, del Collegio giudicante nazionale e di Capo Guida e Capo Scout sono tenuti – nelle forme ritenute più opportune – a cura dell’organo cui si riferiscono. OMISSIS</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 30 – Segreteria nazionale e regionale OMISSIS 2. La Commissione economica nazionale, il Collegio nazionale di controllo e il Collegio giudicante nazionale, per l’assolvimento dei loro compiti, si avvalgono di personale della Segreteria nazionale ad essi assegnato dal Direttore. OMISSIS</p>	<p>Art. 30 – Segreteria nazionale e regionale OMISSIS 2. La Commissione economica nazionale, il Collegio nazionale di controllo e il Collegio giudicante nazionale, per l’assolvimento dei loro compiti, si avvalgono di personale della Segreteria nazionale ad essi assegnato dal Direttore. OMISSIS</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Art. 42 – Comitato nazionale: dettaglio dei compiti 1. Nell’ambito di quanto previsto dallo Statuto, è compito del Comitato nazionale: OMISSIS n. individuare tra i propri componenti un membro permanente del Collegio giudicante nazionale; OMISSIS</p>	<p>Art. 42 – Comitato nazionale: dettaglio dei compiti 1. Nell’ambito di quanto previsto dallo Statuto, è compito del Comitato nazionale: OMISSIS n. individuare tra i propri componenti un membro permanente del Collegio giudicante nazionale; OMISSIS</p>	<p>Il compito indicato al comma n. è stato spostato nello Statuto, art. 44.</p>

	<p><u>Art. 50bis – Collegio giudicante nazionale: dettaglio dei compiti e funzionamento</u></p> <p><u>1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 47 dello Statuto, il Collegio giudicante nazionale ha i seguenti compiti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>a. valutare le richieste di procedimento disciplinare di cui all'art. 96 e istruirne le relative fasi;</u> <u>b. deliberare gli eventuali procedimenti disciplinari di cui all'art. 97;</u> <u>c. redigere una relazione annuale, da inviare tempestivamente ai Consiglieri generali, sull'attività svolta nell'adempimento dei propri compiti e sulle proprie osservazioni e proposte, con particolare riguardo a:</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>i. numero e tipologia delle richieste di procedimento disciplinare pervenute e dei procedimenti di cui è stata avviata la fase istruttoria e il livello di provenienza delle richieste;</u> <u>ii. casistica dei comportamenti indagati rispetto a quelli individuati dallo Statuto;</u> <u>iii. numero, tipologia e motivazioni dei provvedimenti irrogati dal Collegio giudicante nazionale;</u> <u>iv. numero, esiti e motivazioni dei ricorsi a Capo Guida e Capo Scout.</u> <p><u>2. Il Collegio giudicante nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.</u></p> <p><u>3. Qualora un membro eletto dal Consiglio generale sia impossibilitato a ricoprire l'incarico in via continuativa, risulti incompatibile o sia dimissionario, esso viene sostituito dal primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino al successivo Consiglio generale.</u></p>	<p>Nuovo articolo che disciplina i compiti e i dettagli sul funzionamento del Collegio giudicante nazionale.</p> <p>Lettere a e b sono nuove.</p> <p>Lettera c spostata dall'art.100, comma 5, con modifiche formali.</p> <p>Comma 2: unione dei commi 2 e 3 dell'art. 94.</p> <p>Comma spostato da art. 94, comma 5. Si ritiene di eliminarlo in quanto unico caso sui generis delle sostituzioni dei membri di un</p>
--	---	---

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
	<p><u>3. I membri del Collegio che hanno iniziato l'istruttoria di un procedimento giungono a deliberazione finale del provvedimento disciplinare Collegio-indipendentemente dalla scadenza del mandato nel Collegio giudicante nazionale.</u></p> <p><u>4. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente o di assenza dello stesso Presidente, le relative funzioni saranno assunte, per il tempo necessario, dal più anziano in carica tra i membri eletti del Collegio giudicante nazionale dal Consiglio Generale.</u></p> <p><u>5. Delle riunioni, dell'attività svolta e degli accertamenti effettuati il Presidente del Collegio giudicante nazionale redige appositi verbali che, sottoscritti dagli intervenuti, vengono trascritti nel libro delle proprie adunanze e deliberazioni, tenuto a cura dello stesso, inviati per conoscenza a Capo Guida e Capo Scout e conservati presso la Segreteria nazionale, di cui all'art. 25, comma 3, unitamente ai fascicoli relativi ai casi esaminati.</u></p>	<p>membro eletto, considerando anche il numero di volte di applicabilità.</p> <p>Comma 3 spostato e riformulato da art. 94, comma 6.</p> <p>Comma 4 spostato e riformulato da art.94, comma 4.</p> <p>Comma 5 spostato e riformulato da art.100, comma 2.</p>
<p>CAPO III - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLO STATUTO PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI</p>	<p>CAPO III - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLO STATUTO PER I <u>PROCEDIMENTI</u> E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI</p>	

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Art. 94– Funzionamento e deliberazioni del Collegio giudicante nazionale</p> <p>1. La composizione del Collegio giudicante nazionale è quella prevista dall'art. 47 dello Statuto.</p> <p>2. Il Collegio giudicante nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri.</p> <p>3. Il Collegio giudicante nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti.</p> <p>4. In caso di vacanza dell'incarico o di assenza del Presidente, le relative funzioni saranno assunte, per il tempo necessario, dal più anziano in carica tra i membri eletti del Collegio giudicante nazionale.</p> <p>5. Qualora un membro permanente del Collegio eletto dal Consiglio generale sia impossibilitato a ricoprire l'incarico in via continuativa, risulti incompatibile o sia dimissionario, esso viene sostituito dal primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino al successivo Consiglio generale.</p> <p>6. I membri del Collegio che hanno iniziato l'istruttoria di un procedimento giungono a deliberazione finale del Collegio indipendentemente dalla scadenza del mandato.</p> <p>7. Il Collegio giudicante nazionale si riunisce secondo un calendario stabilito dal suo Presidente ed esamina le richieste pervenute sulla base di un ordine di priorità da questi stabilito.</p>	<p>Art. 94– Funzionamento e deliberazioni del Collegio giudicante nazionale</p> <p>1. La composizione del Collegio giudicante nazionale è quella prevista dall'art. 47 dello Statuto.</p> <p>2. Il Collegio giudicante nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri.</p> <p>3. Il Collegio giudicante nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti.</p> <p>4. In caso di vacanza dell'incarico o di assenza del Presidente, le relative funzioni saranno assunte, per il tempo necessario, dal più anziano in carica tra i membri eletti del Collegio giudicante nazionale.</p> <p>5. Qualora un membro permanente del Collegio eletto dal Consiglio generale sia impossibilitato a ricoprire l'incarico in via continuativa, risulti incompatibile o sia dimissionario, esso viene sostituito dal primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino al successivo Consiglio generale.</p> <p>6. I membri del Collegio che hanno iniziato l'istruttoria di un procedimento giungono a deliberazione finale del Collegio indipendentemente dalla scadenza del mandato.</p> <p>7. Il Collegio giudicante nazionale si riunisce secondo un calendario stabilito dal suo Presidente ed esamina le richieste pervenute sulla base di un ordine di priorità da questi stabilito.</p>	<p>Articolo rimosso in quanto tutti i suoi commi sono stati ritenuti non pertinenti e/o spostati</p> <p>Comma 1 eliminato.</p> <p>Commi 2 e 3 spostati all'art 50bis, comma 2</p> <p>Comma 4 spostato all'art. 50bis, comma 4.</p> <p>Comma 5 spostato all'art. 50bis ed eliminato (vedi nota in art. 50bis).</p> <p>Comma 6 spostato all'art. 50bis, comma 3.</p> <p>Comma 7 eliminato perché ritenuto non necessario.</p>

<p>Art. 95– Soggetti abilitati a promuovere il procedimento disciplinare</p> <p>1. Sono abilitati, anche disgiuntamente, a promuovere il procedimento disciplinare di cui all'art. 48 dello Statuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> i Capi Gruppo del Gruppo interessato; i Responsabili di Zona; i Responsabili regionali. <p>2. Sono inoltre abilitati a promuoverlo, singolarmente, tutti i capi eletti nelle altre strutture associative fatta eccezione per Capo Guida, Capo Scout e i componenti del medesimo Collegio giudicante nazionale.</p> <p>3. I proponenti dovranno ricoprire tali ruoli nel momento in cui promuovono il procedimento.</p> <p>4. In caso di avvenuta archiviazione perché l'adulto non risulta più censito, questi è per gli stessi fatti successivamente abilitato a promuovere il procedimento qualora volesse tornare a far parte dell'Associazione, come stabilito dall'art. 48 dello Statuto.</p> <p>5. Il procedimento disciplinare viene promosso mediante richiesta scritta indirizzata al Collegio giudicante nazionale, fatta pervenire alla Segreteria nazionale. Tale richiesta dovrà contenere gli elementi ritenuti necessari a motivare l'avvio della procedura disciplinare e potrà essere corredata da ulteriori documenti a ciò utili.</p> <p>6. Se nel corso della istruttoria emergono elementi di responsabilità a carico di altri associati, il Collegio giudicante nazionale informa il livello superiore di appartenenza del socio interessato affinché valuti l'opportunità di promuovere il procedimento.</p> <p>7. Sia nella fase di promozione dell'azione disciplinare che nel corso della fase istruttoria è richiesta ai promotori e a tutti i soggetti coinvolti la massima discrezione e riservatezza, al fine di evitare pregiudizi in capo all'interessato al procedimento medesimo.</p>	<p>Art. 95—Soggetti abilitati a promuovere il procedimento disciplinare: promozione</p> <p><u>1. I provvedimenti disciplinari, di cui all'art. 48 dello Statuto, possono essere promossi da ciascun socio adulto censito nell'Associazione, ad esclusione dei componenti del medesimo Collegio giudicante nazionale, della Capo Guida e del Capo scout. Sono abilitati, anche disgiuntamente, a promuovere il procedimento disciplinare di cui all'art. 48 dello Statuto:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>i Capi Gruppo del Gruppo interessato;</u> <u>i Responsabili di Zona;</u> <u>i Responsabili regionali.</u> <p>2. Sono inoltre abilitati a promuoverlo, singolarmente, tutti i capi eletti nelle altre strutture associative fatta eccezione per Capo Guida, Capo Scout e i componenti del medesimo Collegio giudicante nazionale.</p> <p>3. I proponenti dovranno ricoprire tali ruoli nel momento in cui promuovono il procedimento.</p> <p>4. In caso di avvenuta archiviazione perché l'adulto non risulta più censito, questi è per gli stessi fatti successivamente abilitato a promuovere il procedimento qualora volesse tornare a far parte dell'Associazione, come stabilito dall'art. 48 dello Statuto.</p> <p><u>2. I procedimenti disciplinari vengono promossi</u> mediante richiesta scritta indirizzata al Collegio giudicante nazionale, fatta pervenire alla Segreteria nazionale. Tale richiesta <u>dovrà</u> <u>deve</u> contenere gli elementi ritenuti necessari a motivare l'avvio della <u>procedura procedimento</u> disciplinare e <u>potrà</u> <u>può</u> essere corredata da ulteriori documenti a ciò utili.</p> <p><u>3. Le richieste di procedimento disciplinare vengono valutate preventivamente alla fase preliminare, di cui all'art. 96, rispetto alla pertinenza con quanto indicato all'art. 48 dello Statuto. Qualora non pertinenti, il Collegio</u></p>	<p>Commi 1-2-3 modificati in base a nuova proposta.</p> <p>Apriamo la possibilità di segnalazione a tutti i soci adulti, come già accettato in alcuni casi (almeno una comunità capi ha in passato segnalato il proprio capo gruppo ed il caso è stato comunque gestito dal Collegio giudicante nazionale).</p> <p>Comma 4 spostato all'art. 96, comma 3.</p> <p>Modifiche formali.</p>
---	---	---

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
	<p>giudicante nazionale dispone la non apertura del procedimento, esplicitandone le motivazioni.</p> <p>6. Se nel corso della istruttoria emergono elementi di responsabilità a carico di altri associati, il Collegio giudicante nazionale informa il livello superiore di appartenenza del socio interessato affinché valuti l'opportunità di promuovere il procedimento.</p> <p>7. Sia nAl momento della promozione del procedimento, nel corso della fase preliminare ella fase di promozione dell'azione disciplinare che nel corso della fase istruttoria è richiesta ai promotori e a tutti i soggetti coinvolti la massima discrezione e riservatezza, al fine di evitare pregiudizi in capo all'interessato__e al procedimento medesimo.</p>	<p>Nuovo comma con la definizione delle richieste non pertinenti (ad esempio richieste relative a controversie tra livelli).</p> <p>Comma 6 spostato all'art. 96bis, comma 3.</p> <p>Modifiche formali di armonizzazione.</p>

<p>Art. 96 – Modalità del procedimento disciplinare</p> <p>1. Il Collegio giudicante nazionale, valutata la richiesta scritta e l'eventuale documentazione a corredo di cui all'articolo precedente, dispone l'archiviazione della procedura oppure l'avvio dell'istruttoria del procedimento disciplinare. In entrambi i casi il provvedimento è comunicato all'interessato e al proponente tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dalla decisione.</p> <p>2. L'archiviazione dovrà essere disposta anche nel caso in cui il soggetto interessato non dovesse risultare più censito come socio adulto alla data in cui viene promosso il procedimento disciplinare da uno dei soggetti abilitati ai sensi del precedente art. 96: in tal caso all'interessato viene dato avviso che per un suo futuro censimento, qualora volesse tornare a far parte dell'Associazione, dovrà preliminarmente richiedere l'attivazione del procedimento stesso.</p> <p>3. Nel corso dell'istruttoria il Collegio ascolta le deduzioni del soggetto proponente e dell'interessato e acquisisce tutta la documentazione e le informazioni ritenute utili.</p> <p>4. Le audizioni del socio sottoposto a procedimento nonché degli eventuali testimoni possono essere ammesse, per comprovati motivi, anche attraverso il mezzo telefonico o tecnologicamente equivalente.</p> <p>5. Il soggetto interessato può farsi assistere da un altro socio adulto o chiedere al Collegio giudicante nazionale di nominarne uno, ha diritto di prendere visione di tutta la documentazione raccolta e acquisita dal Collegio, produrre documenti, presentare memorie difensive e chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento.</p> <p>6. Nel caso in cui il procedimento comporti la raccolta delle testimonianze di un minore, la convocazione deve essere inoltrata ad entrambi i genitori che sono ammessi</p>	<p>Art. 96 – Modalità del <u>Procedimento</u> disciplinare <u>i</u> fase preliminare</p> <p><u>1. La fase istruttoria del procedimento disciplinare, di cui all'art. 96bis, può essere avviata nel caso in cui i soci adulti segnalati, al momento della promozione del procedimento disciplinare, di cui all'art. 95, siano:</u></p> <p><u>a. capi censiti in uno dei livelli territoriali dell'Associazione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, nell'anno scout corrente;</u></p> <p><u>b. capi non censiti, entro cinque anni dall'ultimo censimento valido.</u></p> <p>12. <u>Il Collegio giudicante nazionale, valutata la richiesta scritta e l'eventuale documentazione a corredo di cui all'articolo precedente, 95, dispone l'archiviazione della procedura oppure l'avvio della fase istruttoria del procedimento disciplinare, oppure, qualora non sussistano le condizioni di cui al comma 1, il congelamento della procedura.</u> In entrambi i casi il provvedimento la disposizione è <u>viene comunicata</u> tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla decisione, <u>all'interessato e al proponente tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla decisione.</u></p> <p>23. <u>L'archiviazione dovrà essere disposta anche nel caso in cui il soggetto interessato non dovesse risultare più censito come socio adulto alla data in cui viene promosso il procedimento disciplinare da uno dei soggetti abilitati ai sensi del precedente art. 96: in tal caso all'interessato viene dato avviso che per un suo futuro censimento, qualora volesse tornare a far parte dell'Associazione, dovrà preliminarmente richiedere l'attivazione del procedimento stesso. Inoltre, nel caso del congelamento, ai soggetti coinvolti viene dato avviso che, di fronte ad un'eventuale richiesta di censimento da parte dell'adulto interessato in uno dei livelli territoriali dell'Associazione,</u></p>	<p>Nuovo comma 1, specifica di chi può essere oggetto di procedimento disciplinare (vedi anche art. 48 dello Statuto).</p> <p>Si propone anche di limitare il periodo in cui si può procedere nei confronti di ex-soci entro i cinque anni successivi all'ultimo censimento, ritenendo che i casi riguardanti persone non più soci da lungo tempo siano molto probabilmente già di fatto "chiusi"; per queste situazioni la richiesta sarà "congelata" e spetta all'interessato richiedere la riapertura del procedimento prima di censirsi nuovamente (vedi comma 3).</p> <p>Cambio di nome (da archiviazione a congelamento) e riformulazione.</p>
--	--	--

<p>a partecipare alla audizione innanzi al Collegio giudicante nazionale.</p> <p>7. Nel corso dell'istruttoria il Collegio può disporre per gravi ragioni con provvedimento motivato ad effetto immediato, sempre revocabile, la sospensione cautelare del socio interessato che può protrarsi fino all'assunzione del provvedimento definito.</p> <p>8. Tale provvedimento comporta l'interruzione immediata di qualsiasi servizio associativo svolto, ma non la decadenza dagli incarichi ricoperti in Associazione.</p> <p>9. L'adozione del provvedimento di sospensione cautelare viene comunicata tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data di assunzione della decisione e in forma riservata al socio interessato, ai Capi Gruppo, ai Responsabili di Zona e della Regione di appartenenza del soggetto interessato.</p> <p>10. Dichiarata chiusa l'istruttoria, che non può protrarsi per un tempo superiore a sei mesi, il Collegio assume con decisione motivata, uno dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 48 dello Statuto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.</p> <p>11. Nel solo caso in cui per i fatti contestati, integranti fattispecie penalmente rilevanti, il socio adulto sia stato sottoposto a misura cautelare personale dall'autorità giudiziaria e dall'istruttoria del procedimento disciplinare non emergano ulteriori elementi di valutazione per la decisione, il Collegio giudicante nazionale può disporre la sospensione del procedimento per una durata massima di sei mesi; alla riapertura del procedimento l'ulteriore istruttoria non può protrarsi per un tempo superiore a sei mesi.</p> <p>12. Le deliberazioni e ogni altra decisione del Collegio giudicante nazionale sono comunicate al socio interessato entro dieci giorni dalla loro assunzione. Entro lo stesso termine verranno comunicati, in forma riservata</p>	<p><u>deve essere richiesta preliminarmente da quest'ultimo la riattivazione del procedimento congelato.</u></p> <p>3. Nel corso dell'istruttoria il Collegio ascolta le deduzioni del soggetto proponente e dell'interessato e acquisisce tutta la documentazione e le informazioni ritenute utili.</p> <p>4. Le audizioni del socio sottoposto a procedimento nonché degli eventuali testimoni possono essere ammesse, per comprovati motivi, anche attraverso il mezzo telefonico o tecnologicamente equivalente.</p> <p>5. Il soggetto interessato può farsi assistere da un altro socio adulto o chiedere al Collegio giudicante nazionale di nominarne uno, ha diritto di prendere visione di tutta la documentazione raccolta e acquisita dal Collegio, produrre documenti, presentare memorie difensive e chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento.</p> <p>6. Nel caso in cui il procedimento comporti la raccolta delle testimonianze di un minore, la convocazione deve essere inoltrata ad entrambi i genitori che sono ammessi a partecipare alla audizione innanzi al Collegio giudicante nazionale.</p> <p>7. Nel corso della fase preliminare e di quella istruttoria il Collegio <u>giudicante nazionale</u> può disporre, <u>per gravi ragioni ai sensi dell'art. 48 comma 5 dello Statuto</u>, con provvedimento motivato ad effetto immediato <u>e</u>, sempre revocabile, la sospensione cautelare del socio interessato che può protrarsi fino all'assunzione del provvedimento <u>definito</u> di cui all'art. 97.</p> <p>8.5. Tale provvedimento <u>La sospensione cautelare, di cui al comma 4</u>, comporta l'interruzione immediata di qualsiasi servizio <u>associativo</u> svolto <u>in Associazione</u>, ma non la decadenza dagli incarichi <u>ricoperti in Associazione</u>.</p> <p>9. L'<u>Tale</u> adozione <u>del provvedimento di sospensione cautelare</u> viene comunicata tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di assunzione della decisione, <u>e in forma riservata</u> al socio</p>	<p>Comma 3 spostato all'art. 96bis, comma 1.</p> <p>Comma 4 spostato all'art. 96, comma 6.</p> <p>Comma 5 spostato all'art. 96bis, comma 4.</p> <p>Comma 6 spostato all'art. 96bis, comma 2.</p> <p>Modifiche formali.</p> <p>Unione dei commi 8 e 9 e riformulazione.</p>
--	---	--

<p>e a cura della Direzione della segreteria nazionale, al soggetto proponente, ai Capi Gruppo, ai Responsabili di Zona e della Regione di appartenenza del soggetto interessato, nonché ai Presidenti del Comitato nazionale in qualità di titolari del trattamento dei dati nazionali, l'esito del procedimento e l'eventuale provvedimento disciplinare adottato.</p> <p>13. In caso di sopravvenuta sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria, relativa ai medesimi fatti, dalla quale emergano nuovi elementi comunque rilevanti ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, ciascuno dei soggetti di cui all'art. 95 abilitati a promuovere il procedimento disciplinare, nonché il socio adulto sanzionato, potranno richiedere la riapertura del procedimento.</p>	<p>interessato segnalato, ai Capi Gruppo, ai Responsabili di Zona e della Regione regionali di pertinenza di appartenenza del soggetto interessato.</p> <p>10. Dichiarata chiusa l'istruttoria, che non può protrarsi per un tempo superiore a sei mesi, il Collegio assume con decisione motivata, uno dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 48 dello Statuto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.</p> <p>11. Nel solo caso in cui per i fatti contestati, integranti fattispecie penalmente rilevanti, il socio adulto sia stato sottoposto a misura cautelare personale dall'autorità giudiziaria e dall'istruttoria del procedimento disciplinare non emergano ulteriori elementi di valutazione per la decisione, il Collegio giudicante nazionale può disporre la sospensione del procedimento per una durata massima di sei mesi; alla riapertura del procedimento l'ulteriore istruttoria non può protrarsi per un tempo superiore a sei mesi.</p> <p>12. Le deliberazioni e ogni altra decisione del Collegio giudicante nazionale sono comunicate al socio interessato entro dieci giorni dalla loro assunzione. Entro lo stesso termine verranno comunicati, in forma riservata e a cura della Direzione della segreteria nazionale, al soggetto proponente, ai Capi Gruppo, ai Responsabili di Zona e della Regione di appartenenza del soggetto interessato, nonché ai Presidenti del Comitato nazionale in qualità di titolari del trattamento dei dati nazionali, l'esito del procedimento e l'eventuale provvedimento disciplinare adottato.</p> <p>13. In caso di sopravvenuta sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria, relativa ai medesimi fatti, dalla quale emergano nuovi elementi comunque rilevanti ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, ciascuno dei soggetti di cui all'art. 95 abilitati a promuovere il procedimento</p>	<p>Comma spostato all'art. 96bis, comma 7.</p> <p>Comma 11 spostato all'art. 96bis, comma 8.</p> <p>Comma 12 spostato all'art. 96bis, comma 7.</p> <p>Comma 13 spostato all'art. 96bis, comma 9.</p>
---	---	--

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
	disciplinare, nonché il socio-adulto sanzionato, potranno richiedere la riapertura del procedimento.	

	<p><u>Art. 96 bis – Procedimenti disciplinari: fase istruttoria</u></p> <p>31. Nel corso della a fase istruttoria il Collegio <u>giudicante nazionale</u> ascolta le deduzioni del soggetto proponente, di cui all'art. 95, e dell'interessato e delle persone ritenute utili dal Collegio stesso; inoltre acquisisce tutta la documentazione e le informazioni ritenute utili.</p> <p>62. Nel caso in cui il procedimento comporti la raccolta delle testimonianze di un <u>socio minore</u> nne, la convocazione deve essere inoltrata ad entrambi i genitori <u>agli esercenti la responsabilità genitoriale</u>, che sono ammessi a partecipare all'a audizione innanzi al Collegio giudicante nazionale.</p> <p>63. <u>Se Qualora</u> nel corso della istruttoria emerge ano elementi di responsabilità a carico di altri associati, il Collegio giudicante nazionale informa i <u>Responsabili del</u> livello superiore di appartenenza del socio interessato affinché valuti <u>venga valutata</u> l'opportunità di promuovere il procedimento.</p> <p>54. Al procedimento prende parte <u>Durante la fase istruttoria uno dei</u> il/la <u>Responsabile</u> regional <u>e</u> della Regione di appartenenza del capo soggetto a dell'interessato partecipa alle riunioni del Collegio giudicante nazionale procedimento disciplinare con una necessaria funzione consultiva, per fornire un'adeguata lettura del contesto territoriale. La/Il Responsabile regionale che partecipa <u>alle riunioni Collegio</u> è individuato di comune accordo tra i <u>due</u> Responsabili regionali della Regione interessata. Questi partecipa al Collegio giudicante nazionale limitatamente al procedimento relativo al socio adulto censito nella Regione di appartenenza ed è garante della corretta ed effettiva applicazione del provvedimento. Qualora i Responsabili regionali dichiarassero di trovarsi in una situazione di incompatibilità saranno sostituiti da un membro eletto del</p>	<p>Nuovo articolo creato con commi degli artt. 95 e 96</p> <p>Comma 1 spostato dall'art. 96, comma 3 e riformulato.</p> <p>Comma 2 spostato dall'art. 96, comma 6.</p> <p>Comma 3 spostato dall'art. 95, comma 6.</p> <p>Comma 4 spostato dall'art. 47, comma 5 dello Statuto.</p>
--	---	--

	<p>Comitato regionale. In situazioni di incompatibilità di entrambi i Responsabili regionali, un membro eletto del medesimo Comitato regionale sostituisce il/la Responsabile regionale alle riunioni del Collegio giudicante nazionale di cui sopra.</p> <p>5. Il soggetto interessato, <u>ai sensi dell'art. 49 comma 3 dello Statuto</u>, può farsi assistere da un altro socio adulto o chiedere al Collegio giudicante nazionale di nominarne uno; ha <u>inoltre</u> diritto di:</p> <p>a. prendere visione di tutta la documentazione raccolta e acquisita dal Collegio;</p> <p>b. produrre documenti;</p> <p>c. presentare memorie; -difensive e</p> <p>d. chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento.</p> <p>46. Le audizioni del socio sottoposto a procedimento dell'interessato, nonché degli eventuali testimoni altri soggetti coinvolti, possono essere ammesse, volte, per comprovati motivi, anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione, attraverso il mezzo telefonico o tecnologicamente equivalente.</p> <p>107. Dichiarata chiusa la fase istruttoria, che non può protrarsi per un tempo superiore a sei mesi, il Collegio giudicante nazionale assume con decisione motivata, uno dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 489 dello Statuto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, nelle forme previste dall'art. 97.</p> <p>12. Le deliberazioni e ogni altra decisione del Collegio giudicante nazionale sono. La disposizione viene pertanto comunicata tempestivamente, e comunque non oltre al socio interessato entro dieci giorni dalla loro assunzione all'interessato, ai proponenti e ai Responsabili di ciascun livello territoriale di pertinenza, indicando inoltre le modalità del possibile ricorso a Capo Guida e Capo Scout, ai sensi dell'art. 49 comma 2 dello Statuto. Entro lo stesso termine verranno comunicati, in forma</p>	<p>Comma 5 spostato da art. 96, comma 5 e riformulato. Aggiunto riferimento al diritto alla difesa indicata nello Statuto.</p> <p>Comma 6 spostato da art. 96, comma 6 e riformulato.</p> <p>Comma 7 deriva dall'unione dei commi 10 e 12 dell'art. 96 e riformulazione; aggiunto rimando ad art. 49 comma 2 dello Statuto.</p>
--	--	---

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
	<p>riservata e a cura della Direzione della segreteria nazionale, al soggetto proponente, ai Capi Gruppo, ai Responsabili di Zona e della Regione di appartenenza del soggetto interessato, nonché ai Presidenti del Comitato nazionale in qualità di titolari del trattamento dei dati nazionali, l'esito del procedimento e l'eventuale provvedimento disciplinare adottato.</p> <p>118. Nel solo caso in cui per i fatti contestati, -- integranti fattispecie penalmente rilevanti -- il socio adulto<u>interessato</u> sia stato sottoposto a misura cautelare personale dall'autorità giudiziaria e dall'istruttoria del procedimento disciplinare non emergano ulteriori elementi di valutazione per la decisione, il Collegio giudicante nazionale può disporre la sospensione del procedimento per una durata massima di sei mesi. ; <u>A</u>lla riapertura del procedimento l'ulteriore istruttoria non può protrarsi per un tempo superiore a sei mesi.</p> <p>139. In caso di sopravvenuta sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria, relativa ai medesimi fatti <u>e successiva alla deliberazione del Collegio giudicante nazionale di cui al comma 7</u>, dalla quale emergano nuovi elementi comunque rilevanti ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, ciascuno dei soggetti di cui all'art. 95, abilitati a promuovere il procedimento disciplinare, nonché il socio adulto sanzionato<u>interessato</u>, potranno <u>possono</u> richiedere la riapertura del procedimento.</p>	<p>Comma 8 spostato da art. 96, comma 11.</p> <p>Comma 9 spostato da art. 96, comma 13 e riformulato.</p>

<p>Art. 97 – Provvedimenti disciplinari e loro effetti</p> <p>1. Il provvedimento di censura è una dichiarazione scritta di riprovazione di un comportamento, anche omissivo, tenuto da un socio adulto. Tale provvedimento non comporta l'interruzione del servizio svolto dal socio né la decadenza da eventuali incarichi associativi ricoperti.</p> <p>2. Il provvedimento di sospensione temporanea determina la decadenza con effetto immediato da ogni servizio e/o incarico ricoperto per la durata stabilita dal Collegio.</p> <p>3. Al socio adulto sottoposto a sospensione temporanea non è revocato il censimento né preclusa la partecipazione alle attività di una Comunità capi, con le modalità che la stessa deciderà in accordo con il Comitato di Zona di pertinenza. In ogni caso è esclusa la partecipazione del socio sospeso a decisioni di natura educativa e da qualsivoglia attività che coinvolga i soci giovani in tutti i livelli territoriali.</p> <p>4. Qualora al socio adulto temporaneamente sospeso sia affidata la conduzione di un'unità, la Comunità capi, d'accordo con il Comitato di Zona, decide in merito alle modalità di prosecuzione delle attività dell'unità.</p> <p>5. Il provvedimento di radiazione comporta la cancellazione definitiva del socio adulto dagli archivi nazionali dell'Associazione, senza diritto al rimborso delle quote versate.</p> <p>6. Il provvedimento di inibizione ad un futuro censimento comporta che la persona sottoposta a procedimento disciplinare non potrà in futuro essere censita come socio adulto.</p>	<p>Art. 97 – Provvedimenti: <u>dettaglio disciplinari e loro effetti</u></p> <p><u>1. Il provvedimento di archiviazione determina la chiusura delle fasi del procedimento disciplinare.</u></p> <p>1.2 Il provvedimento di censura è determina una dichiarazione scritta di riprovazione di un comportamento, anche omissivo, tenuto da un socio adulto <u>l'interessato</u>; Tale provvedimento non comporta l'interruzione del servizio svolto dal socio né la decadenza dagli eventuali incarichi associativi ricoperti.</p> <p>2.3 Il provvedimento di sospensione temporanea determina la decadenza con effetto immediato da ogni incarico servizio e/o incarico ricoperto <u>in Associazione per la durata stabilita dal Collegio giudicante nazionale (da tre mesi a due anni).</u></p> <p>3. Al socio adulto sottoposto a sospensione temporanea non è revocato il censimento né preclusa la partecipazione alle attività di una Comunità capi, con le modalità che la stessa deciderà in accordo con il Comitato di Zona di pertinenza. In ogni caso è esclusa la partecipazione del socio sospeso a decisioni di natura educativa e da qualsivoglia attività che coinvolga i soci giovani in tutti i livelli territoriali.</p> <p><u>In tal caso il socio adulto sospeso può comunque essere censito esclusivamente come capo temporaneamente non in servizio e non può partecipare ad alcuna attività che coinvolga i soci giovani a ciascun livello territoriale.</u></p> <p>4. Qualora al socio adulto temporaneamente sospeso sia affidata la conduzione di un'unità, la Comunità capi, d'accordo con il Comitato di Zona, decide in merito alle modalità di prosecuzione delle attività dell'unità.</p> <p>5.4 Il provvedimento di radiazione comporta la cancellazione definitiva del socio adulto dagli archivi nazionali dell'Associazione, senza diritto al rimborso delle</p>	<p>Nuovo comma che specifica il provvedimento di archiviazione. Modifiche formali.</p> <p>Modifica formale e aggiunte specificazioni che prima erano all'art. 49 comma 2 dello Statuto.</p> <p>Comma 3 unito al comma 2 e riformulato.</p> <p>Potrebbe essere utile inserire nel supporto informatico l'indicazione di "Socio sospeso", con la data di scadenza della sospensione, dato che il capo temporaneamente non in servizio è riservato ai capi con Nomina. Comma tolto perché ritenuto non necessario.</p> <p>Comma 4 riformulato e unito con il comma successivo.</p>
--	--	---

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
	<p>quote versate dal supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale, di cui all'art. 1 comma 3.</p> <p>6. Il provvedimento di inibizione ad un futuro censimento comporta che la persona sottoposta a procedimento disciplinare non potrà <u>può rinnovare il proprio censimento in Associazione per gli anni scout successivi in futuro essere censita come socio adulto in Associazione.</u></p>	

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Art. 98 – Ricorso a Capo Guida e Capo Scout</p> <p>1. Contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio giudicante nazionale è ammesso il ricorso a Capo Guida e Capo Scout esclusivamente in tema e a garanzia delle norme procedurali previste dal presente Regolamento.</p> <p>2. Il ricorso può essere proposto sia dal soggetto che ha promosso il procedimento disciplinare sia dall'interessato al procedimento, ai quali dovrà essere comunicato l'esito, come previsto dall'art. 95, con l'avviso della possibilità di ricorrere a Capo Guida e Capo Scout ai sensi dell'art. 49 comma 2 dello Statuto.</p> <p>3. L'impugnazione si esercita mediante ricorso scritto da far pervenire entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio giudicante nazionale.</p> <p>4. L'impugnazione non sospende l'esecuzione della deliberazione del Collegio giudicante nazionale, finché non interviene la decisione di Capo Guida e Capo Scout, che sono tenuti a pronunciarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.</p> <p>5. Nell'ipotesi di accoglimento del ricorso proposto, relativamente al rispetto delle norme procedurali, Capo Guida e Capo Scout restituiranno gli atti al Collegio giudicante nazionale con le indicazioni procedurali da seguire con la conseguente riapertura dei termini.</p>	<p>Art. 98 – Ricorso a Capo Guida e Capo Scout</p> <p>1. Contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio giudicante nazionale è ammesso il ricorso a Capo Guida e Capo Scout esclusivamente in tema e a garanzia delle norme procedurali previste dal presente Regolamento.</p> <p>2. Il ricorso può essere proposto sia dal soggetto che ha promosso il procedimento disciplinare sia dall'interessato al procedimento, ai quali dovrà essere comunicato l'esito, come previsto dall'art. 95, con l'avviso della possibilità di ricorrere a Capo Guida e Capo Scout ai sensi dell'art. 49 comma 2 dello Statuto.</p> <p><u>31. L'impugnazione-Il ricorso a Capo Guida e Capo Scout, di cui all'art. 49 comma 2 dello Statuto, si esercita mediante ricorso-richiستا scritto da far pervenire entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio giudicante nazionale.</u></p> <p><u>42. L'impugnazione non sospende l'esecuzione della deliberazione del Collegio giudicante nazionale, finché non interviene la decisione di Capo Guida e Capo Scout, che sono tenuti a pronunciarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso di cui al comma 1.</u></p> <p><u>53. Nell'ipotesi di accoglimento del ricorso proposto, relativamente al rispetto delle norme procedurali, Capo Guida e Capo Scout restituiscono gli atti al Collegio giudicante nazionale con le indicazioni procedurali da seguire con la conseguente riapertura dei termini del procedimento, che non può protrarsi per un tempo ulteriore di tre mesi.</u></p>	<p>Commi 1e 2 rimossi in quanto già presenti nello Statuto.</p> <p>Aggiunti i riferimenti allo Statuto.</p> <p>Vengono specificati i tempi per concludere il procedimento dopo l'accoglimento del ricorso.</p>

<p>Art. 99 – Procedimento disciplinare nei confronti di membri del Collegio giudicante nazionale, del Comitato nazionale e della Capo Guida e del Capo Scout</p> <p>1. Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di un membro permanente del Collegio giudicante nazionale, la valutazione preliminare e l'eventuale procedimento disciplinare è di competenza degli altri membri permanenti del Collegio rimanenti, con modalità e garanzie analoghe a quelle previste negli articoli precedenti.</p> <p>2. Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti della Capo Guida, del Capo Scout e di membro eletto del Comitato nazionale, la valutazione preliminare e l'eventuale procedimento disciplinare è di competenza dei membri permanenti eletti nel Collegio dal Consiglio generale con procedure e modalità analoghe a quelle previste dagli articoli precedenti, fatta eccezione per il ricorso a Capo Guida e Capo Scout, nel caso di provvedimento emesso contro questi ultimi, che non è ammesso.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma precedente, la deliberazione del Collegio giudicante nazionale deve essere ratificata dal Consiglio nazionale, che decide a maggioranza semplice, nella prima riunione utile successiva all'adozione del provvedimento. In caso di mancata ratifica il provvedimento disciplinare è annullato.</p>	<p>Art. 99 – Procedimento disciplinare nei confronti di membri degli organi del livello nazionale! Collegio giudicante nazionale, del Comitato nazionale e della Capo Guida e del Capo Scout</p> <p>1. Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di un membro permanente componente del Collegio giudicante nazionale, la valutazione fase preliminare e l'eventuale procedimento disciplinare fase istruttoria <u>è sono</u> di competenza degli altri membri permanenti del Collegio rimanenti, con modalità e garanzie analoghe a quelle previste negli articoli precedenti.</p> <p>2. Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti della Capo Guida, del Capo Scout e di membro eletto del Comitato nazionale, di uno dei componenti di un organo del livello nazionale – diverso dal Collegio giudicante nazionale - la valutazione fase <u>preliminare</u> e l'eventuale procedimento disciplinare fase istruttoria <u>è sono</u> di competenza dei membri permanenti eletti nel Collegio dal Consiglio generale, con procedure e modalità analoghe a quelle previste dagli articoli precedenti. <u>Nel caso di procedimento disciplinare nei confronti di , fatta eccezione per il ricorso a Capo Guida e Capo Scout, nel caso di provvedimento emesso contro questi ultimi il ricorso ai sensi dell'art. 49 comma 2 dello Statuto, che</u> non è ammesso.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma precedente<u>2</u>, la deliberazione disposizione, di cui all'art. 96bis, comma 7, diversa dall'archiviazione del Collegio giudicante nazionale deve essere ratificata dal Consiglio nazionale, che decide a maggioranza semplice, nella prima riunione utile successiva all'adozione del provvedimento. In caso di mancata ratifica il provvedimento disciplinare è annullato.</p>	<p>Modifiche formali.</p>
---	---	---------------------------

<p>Art. 100 – Adempimenti amministrativi</p> <p>1. Tutte le comunicazioni del Collegio giudicante nazionale devono avere forma scritta ed essere curate in modo riservato dal Direttore della segreteria nazionale.</p> <p>2. Delle riunioni, dell'attività svolta e degli accertamenti effettuati il Presidente del Collegio giudicante nazionale redige appositi verbali che, sottoscritti dagli intervenuti, vengono trascritti nel libro delle proprie adunanze e deliberazioni, tenuto a cura dello stesso e conservati presso la Segreteria nazionale, di cui all'art. 25, comma 3, unitamente ai fascicoli relativi ai casi esaminati.</p> <p>3. Il verbale, dopo la ratifica del Collegio, viene trasmesso alla Capo Guida e al Capo Scout e al Direttore della segreteria nazionale.</p> <p>4. L'accesso ai verbali e agli altri documenti riservati del Collegio giudicante nazionale da parte di persone diverse da quelle in precedenza indicate deve essere esplicitamente autorizzato dai Presidenti del Comitato nazionale, attraverso le modalità definite dall'art. 25, comma 1.</p> <p>5. Il Collegio redige annualmente una relazione di sintesi da presentare alla sessione ordinaria del Consiglio generale, in cui riferisce della propria attività, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. numero e tipologia delle richieste di procedimento disciplinare pervenute e dei procedimenti di cui è stata avviata la fase istruttoria e il livello di provenienza delle richieste; b. casistica dei comportamenti indagati rispetto a quelli individuati dallo Statuto; c. numero, tipologia e motivazioni dei provvedimenti irrogati dal Collegio giudicante nazionale; 	<p>Art. 100 – Adempimenti amministrativi</p> <p>1. Tutte le comunicazioni del Collegio giudicante nazionale devono avere forma scritta ed essere curate in modo riservato dal Direttore della segreteria nazionale.</p> <p>2. Delle riunioni, dell'attività svolta e degli accertamenti effettuati il Presidente del Collegio giudicante nazionale redige appositi verbali che, sottoscritti dagli intervenuti, vengono trascritti nel libro delle proprie adunanze e deliberazioni, tenuto a cura dello stesso e conservati presso la Segreteria nazionale, di cui all'art. 25, comma 3, unitamente ai fascicoli relativi ai casi esaminati.</p> <p>3. Il verbale, dopo la ratifica del Collegio, viene trasmesso alla Capo Guida e al Capo Scout e al Direttore della segreteria nazionale.</p> <p>4. L'accesso ai verbali e agli altri documenti riservati del Collegio giudicante nazionale da parte di persone diverse da quelle in precedenza indicate deve essere esplicitamente autorizzato dai Presidenti del Comitato nazionale, attraverso le modalità definite dall'art. 25, comma 1.</p> <p>5. Il Collegio redige annualmente una relazione di sintesi da presentare alla sessione ordinaria del Consiglio generale, in cui riferisce della propria attività, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. numero e tipologia delle richieste di procedimento disciplinare pervenute e dei procedimenti di cui è stata avviata la fase istruttoria e il livello di provenienza delle richieste; b. casistica dei comportamenti indagati rispetto a quelli individuati dallo Statuto; c. numero, tipologia e motivazioni dei provvedimenti irrogati dal Collegio giudicante nazionale; 	<p>Articolo rimosso in quanto tutti i suoi commi sono stati ritenuti non pertinenti e/o spostati. Comma 1 rimosso in quanto superfluo.</p> <p>Comma 2 spostato in art. 50bis, comma 5.</p> <p>Comma 3 spostato in art. 50bis, comma 5.</p> <p>Comma 4 rimosso in quanto già indicato nell'art. 25 comma 1.</p> <p>Comma 5 spostato all'art. 50 bis, comma 1.</p>
---	--	--

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>d. numero, esiti e motivazioni dei ricorsi a Capo Guida e Capo Scout.</p> <p>6. In caso di sospensione temporanea o cautelare di un socio adulto, il Direttore della segreteria nazionale predispone le adeguate procedure amministrative e informatiche, affinché al socio, durante la permanenza del provvedimento, non possano essere affidati incarichi associativi di qualsivoglia natura.</p> <p>7. Terminato il periodo previsto di sospensione temporanea, al successivo censimento, viene data comunicazione, in forma riservata, da parte del Direttore della segreteria nazionale, ai Capi Gruppo del Gruppo ove il socio è censito e ai Responsabili di Zona di appartenenza, che il socio adulto è stato soggetto a provvedimento disciplinare di sospensione temporanea.</p> <p>8. In caso di radiazione, il Direttore della segreteria nazionale predispone le adeguate procedure amministrative e informatiche, affinché venga definitivamente inibito un nuovo censimento del socio adulto oggetto del provvedimento.</p>	<p>d. numero, esiti e motivazioni dei ricorsi a Capo Guida e Capo Scout.</p> <p>6. In caso di sospensione temporanea o cautelare di un socio adulto, il Direttore della segreteria nazionale predispone le adeguate procedure amministrative e informatiche, affinché al socio, durante la permanenza del provvedimento, non possano essere affidati incarichi associativi di qualsivoglia natura.</p> <p>7. Terminato il periodo previsto di sospensione temporanea, al successivo censimento, viene data comunicazione, in forma riservata, da parte del Direttore della segreteria nazionale, ai Capi Gruppo del Gruppo ove il socio è censito e ai Responsabili di Zona di appartenenza, che il socio adulto è stato soggetto a provvedimento disciplinare di sospensione temporanea.</p> <p>8. In caso di radiazione, il Direttore della segreteria nazionale predispone le adeguate procedure amministrative e informatiche, affinché venga definitivamente inibito un nuovo censimento del socio adulto oggetto del provvedimento.</p>	<p>Commi 6, 7 e 8 rimossi in quanto si tratta di aspetti operativi di applicazione del regolamento stesso.</p>

Proposte di modifica del Regolamento di Consiglio generale

REGOLAMENTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	
<p>Art. 16 – Relazione del Collegio giudicante nazionale</p> <p>1. Il Collegio giudicante nazionale, ad esito della propria attività, presenta al Consiglio generale la relazione redatta annualmente ai sensi del capo III del Regolamento associativo.</p>	<p>Art. 16 – Relazione del Collegio giudicante nazionale</p> <p>1. Il Collegio giudicante nazionale, ad esito della propria attività, presenta al Consiglio generale la relazione redatta annualmente ai sensi del capo III dell'art. 50bis del Regolamento associativo.</p>	<p>Aggiornato il riferimento.</p>
<p>Art. 25 – Elezioni</p> <p>OMISSIS</p> <p>3. Per l'elezione dei componenti della Commissione economica nazionale, del Collegio nazionale di controllo</p>	<p>Art. 25 – Elezioni</p> <p>OMISSIS</p> <p>3. Per l'elezione dei componenti della Commissione economica nazionale, del Collegio nazionale di controllo</p>	

REGOLAMENTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	
e del Collegio giudicante nazionale risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti al primo scrutinio.	e del Collegio giudicante nazionale risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti al primo scrutinio.	